



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 Reg. Delib.

OGGETTO: Adozione di misure di agevolazione a seguito dell'emergenza covid-19. ricognizione, differimento e sospensione dei termini di versamento dei tributi comunali.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **TRE** del mese di **APRILE** alle ore **11.30**, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Su numero 3 componenti risultano:

		Presenti	Assenti
1	RATTI Francesco SINDACO	X	
2	MONTI Ferdinando VICE SINDACO - ASSESSORE		X
3	GARZA Luciano ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **VISCO dr. Maurizio**.

Il Sig. **RATTI dr. Francesco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è in corso un'emergenza epidemiologica di carattere nazionale causata da un virus denominato COVID-19, che ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull'economia nazionale e che comunque in ogni caso, coinvolgono anche il ns. Comune di Gravellona Lomellina;

Ritenuto, pertanto, doveroso porre in essere tutte le possibili e necessarie misure a sostegno dell'economia cittadina;

Viste:

- la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il "Coronavirus" (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (G.U. serie generale n. 26 del 01.02.2020);

Visto:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni nella Legge 5 marzo 2020, n. 13 (G.U. serie generale n. 45 del 23.02.2020);
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020: *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella G.U. serie generale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella G.U. serie generale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 1 marzo 2020: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella G.U. serie generale n. 52 del 1 marzo 2020;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9: *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella G.U. serie generale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella G.U. serie generale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, pubblicato nella G.U. serie generale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 avente ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella G.U. n. 70 del 19 marzo 2020 Edizione Straordinaria;
- il D.L. 17 marzo 2020 n. 18: *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (G.U. 17 marzo 2020);
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (G.U. Serie Generale n.73 del 20-03-2020);
- Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 recante *"Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* - (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020) - che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto fino al 3 aprile;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020: *"Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020"*;

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19: "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

Viste, in particolare, le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia" con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia valide su tutto il territorio nazionale che, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, dispone:

- all'art. 67 la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio;
- all'art. 68, comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione con estensione, al successivo comma 2, alle ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 639/1910 emesse dagli enti territoriali oltre ai nuovi accertamenti esecutivi di cui alla Legge 160/2019 emessi dai Comuni. I versamenti sospesi devono essere eseguiti in una unica soluzione entro il 30.06.2020;

Visto che sono, altresì, applicabili le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 159/2015 con proroga di due anni dei termini di accertamento e prescrizione, in deroga all'art. 3, comma 3 dello Statuto del Contribuente;

Rilevato che il decreto legge in commento non contiene disposizioni sulla sospensione di versamenti ordinari, spontanei o relativi ad avvisi bonari né di altri documenti diversi da quelli indicati al punto precedente, lasciando, pertanto, aperte rilevanti questioni in tema di tributi locali;

Ritenuto necessario, alla luce delle gravi ed oggettive difficoltà in cui versano tante attività economiche e molti cittadini a causa dell'emergenza sanitaria in corso ed allo scopo di attenuare, seppur in parte, il peso della condizione attuale di tutti, intervenire con opportune decisioni di differimento e sospensione dei versamenti dei tributi comunali, così come di seguito rappresentate:

- Differimento al 30 giugno 2020 dei versamenti (anche rateali) relativi alla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) in scadenza nel periodo dall'08.03.2020 al 31.05.2020;
- Differimento al 30 giugno 2020 dei versamenti (anche rateali) relativi all'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) in scadenza nel periodo dall'08.03.2020 al 31.05.2020;
- Sospensione dei termini di versamento di tutti i tributi comunali derivanti da avvisi di accertamento ed ingiunzioni di pagamento già notificati alla data odierna dal Comune o dai concessionari comunali, con termine per pagare e proporre ricorso in scadenza nel periodo dall'08.03.2020 al 31.05.2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi;
- Rateizzazione di somme dovute a seguito di rateizzazione di accertamenti ed ingiunzioni di pagamento:
 - Sospensione delle rate, in scadenza nel periodo dall'08.03.2020 al 30.06.2020, relative alla rateizzazione di tutti gli accertamenti relativi ai tributi comunali nonché di quelle relative alle ingiunzioni di pagamento, già concesse alla data odierna dal Comune o dai concessionari comunali, ai sensi del vigente Regolamento generale delle entrate comunali, disponendo che il numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateazione è automaticamente aumentato di un numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazione previsto nel regolamento comunale;
 - Tutte le nuove rateizzazioni, comprese quelle in corso di perfezionamento da parte del Comune o dei concessionari comunali, dovranno prevedere, per la 1° rata di pagamento, una scadenza non antecedente al 30 giugno 2020;
 - Il contribuente potrà comunque versare volontariamente alle scadenze previste, anche se differite o sospese;

Considerato che, per quanto riguarda la TARI, il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato differito al 30 giugno 2020, dall'art. 107, comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pertanto ci si riserva per la determinazione delle scadenze relative all'anno d'imposta 2020 che comunque dovranno essere ricomprese in un periodo successivo al 30.06.2020;

Ritenuto di non assumere alcuna determinazione in materia di versamenti IMU ordinaria anno 2020 trattandosi di scadenze fissate dalla norma nazionale comprendente la quota stato con sistema di autoliquidazione e comunque rammentando che, per detto adempimento, si confermano le scadenze del 16.06.2020 e del 16.12.2020, le quali non rientrano nel periodo di sospensione;

Ritenuto opportuno fornire indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ed ai concessionari comunali per i tributi da ciascuno gestiti in concessione di sospendere fino al 30

giugno 2020 la notifica degli avvisi di accertamento diretti al recupero dell'evasione tributaria, l'emissione di avvisi ordinari e suppletivi, atti di accertamento esecutivi di cui alla legge 160/2019, ingiunzioni di pagamento, atti di precetto, diffide ad adempiere, azioni esecutive e cautelari, inviti o solleciti;

Considerato che:

- quanto contenuto nel presente atto ha funzione regolamentare e che pertanto ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 deve essere approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
- nell'attuale situazione di emergenza sanitaria è da verificare la possibilità di convocare un Consiglio Comunale attraverso gli strumenti di video conferenza, ferma restando anche la valutazione delle tempistiche necessarie affinché ciò possa avvenire;

Considerata la provvisoria inoperatività del Consiglio Comunale nonché le obiettivi e dichiarate ragioni d'urgenza;

Valutata, infatti, l'urgenza del provvedimento atto ad informare tutti contribuenti dell'avvenuto differimento dei termini di versamento dei tributi;

Valutata, inoltre, la possibilità di far ratificare al Consiglio Comunale il presente atto anche successivamente all'adozione della Giunta visto tutto quanto su considerato e valutato;

Effettuata un'attenta analisi dei flussi di cassa del bilancio comunale e ritenuto possibile adottare il presente atto senza esporre l'Ente a rischio di anticipazione di tesoreria causato dal ritardo negli incassi indotto dalle sospensioni e differimenti contenute nel medesimo atto;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 48, commi 1 e 3, del citato D.Lgs. n. 267/2000, in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio Comunale per la necessaria ratifica entro 60 giorni;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti tutti favorevoli

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente;
2. **Di adottare** le seguenti decisioni di differimento e sospensione dei versamenti dei tributi comunali:
 - Differimento al 30 giugno 2020 dei versamenti (anche rateali) relativi alla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) in scadenza nel periodo dall'08.03.2020 al 31.05.2020;
 - Differimento al 30 giugno 2020 dei versamenti (anche rateali) relativi all'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) in scadenza nel periodo dall'08.03.2020 al 31.05.2020;
 - Sospensione dei termini di versamento di tutti i tributi comunali derivanti da avvisi di accertamento ed ingiunzioni di pagamento già notificati alla data odierna dal Comune o dai concessionari comunali, con termine per pagare e proporre ricorso in scadenza nel periodo dall'08.03.2020 al 31.05.2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi;
 - Rateizzazione di somme dovute a seguito di rateizzazione di accertamenti ed ingiunzioni di pagamento:
 - Sospensione delle rate, in scadenza nel periodo dall'08.03.2020 al 30.06.2020, relative alla rateizzazione di tutti gli accertamenti relativi ai tributi comunali nonché di quelle relative alle ingiunzioni di pagamento, già concesse alla data odierna dal Comune o dai concessionari comunali, ai sensi del vigente Regolamento generale delle entrate comunali, disponendo che il numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateazione è automaticamente aumentato di un numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazione previsto nel regolamento comunale;
 - Tutte le nuove rateizzazioni, comprese quelle in corso di perfezionamento da parte del Comune o dei concessionari comunali, dovranno prevedere, per la 1° rata di pagamento, una scadenza non antecedente al 30 giugno 2020;

- Il contribuente potrà comunque versare volontariamente alle scadenze previste, anche se differite o sospese;

3. **Di disporre** che i versamenti oggetto di sospensione di cui al punto precedente devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (e quindi entro il 30 giugno 2020) e che non si procede al rimborso di quanto già versato;
4. **Di fornire** indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ed ai concessionari comunali per i tributi da ciascuno gestiti in concessione di sospendere fino al 30 giugno 2020 la notifica degli avvisi di accertamento diretti al recupero dell'evasione tributaria, l'emissione di avvisi ordinari e suppletivi, atti di accertamento esecutivi di cui alla legge 160/2019, ingiunzioni di pagamento, atti di precetto, diffide ad adempiere, azioni esecutive e cautelari, inviti o solleciti;
5. **Di dare atto** per quanto riguarda la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, che il termine attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato differito al 30 giugno 2020, dall'art. 107, comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pertanto ci si riserva per la determinazione delle scadenze relative all'anno d'imposta 2020 che, comunque dovranno essere ricomprese in un periodo successivo al 30.06.2020;
6. **Di trasmettere** copia del presente atto Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ed ai concessionari comunali per i tributi da ciascuno gestiti in concessione;
7. **Di incaricare** gli uffici competenti a porre in essere gli adempimenti necessari al fine di garantire una adeguata pubblicizzazione dei nuovi termini di scadenza;
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà sottoposto al Consiglio Comunale, alla prima riunione utile, in funzione dell'emergenza in atto, per la relativa ratifica, trattandosi di un atto assunto in condizioni di emergenza ed in funzione della relativa normativa speciale emanata a livello centrale;
9. **Di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento esplicherà i suoi effetti fintanto che non dovesse venire a trovarsi in contrasto con la normativa nazionale di riferimento. In tal caso ci si riserva di rettificare, sostituire o eventualmente annullare in autotutela il presente atto;

Con separata votazione dall'esito unanime delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, immediatamente eseguibile il presente atto, vista la necessità di informare i contribuenti circa l'avvenuto differimento dei termini di versamento.

1. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.,

- **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE:**

PARERE	☒	FAVOREVOLE
	☐	NON FAVOREVOLE

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to (VISCO dr. Maurizio)**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 07.04.2020 al 22.04.2020.
Addì, 07.04.2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Visco Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

Comunicata ai capigruppo consiliari il 07.04.2020 ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

E' esecutiva dal 17.04.2020 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Addì 17.04.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio